



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**(approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 24-3-99 e
modificato con deliberazioni consiliari n.16 del 23-3-2000 – n.
28 del 12.04.2006, n. 12 del 24.04 2007 e n. 17 del 22.04.2008)**

IINDICE

☞ TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 2: Entrate tributarie comunali
Articolo 3: Agevolazioni tributarie
Articolo 4: Aliquote e tariffe (Come modificato da delib. CC. n. 12/07)

☞ TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5: Forma di gestione delle entrate
Articolo 6: Il funzionario responsabile del tributo
Articolo 7: Dichiarazione tributaria
Articolo 8: Attività di controllo
Articolo 9; Rapporti con il contribuente (come modificato da delib. CC.n. 28 del 12.04.06)
Articolo 10: Diritto di interpello (come modificato da delib. CC.n. 28 del 12.04.06)
Articolo 11 : Notificazione a mezzo posta (Come modificato da delib. CC. n. 12/07)
Articolo 12: Contenzioso (Come modificato da delib. CC. n. 12/07)
Articolo 13: L'autotutela

☞ TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 14: Riscossione (Come modificato da delib. CC. n. 12/07 e da delib. 17/08)
Articolo 15: Sospensione e dilazione del versamento (come modificato da delib. CC. n. 16/2000 e 12/2007)
Articolo 16: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi (Come sostituito da delib. Del C.C. 17/2008)
Articolo 17: Norme finali
Articolo 18: Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

●Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dall'articolo 50 della legge 27.12.1997, n.449 che disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

●Articolo 2- Entrate tributarie comunali

Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

●Articolo 3 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni introdotte da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero, stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione delle agevolazioni. La documentazione dovrà in ogni caso essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione nderogabile.

Articolo 4 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in merito all'istituzione di nuovi tributi ed alla loro regolamentazione. Il Consiglio Comunale delibera altresì le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ed dell'addizionale Irpef.

2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile, in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con

proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

3.La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto, o comunque stabilito, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3/bis Le deliberazioni relative alla determinazione relative alla determinazione delle aliquote e tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno ma entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento.

4.Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

IArticolo 5 - Forma di gestione delle entrate

1. Con la deliberazione dei Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

IArticolo 6 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, vengono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

IArticolo 7 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

I **Articolo 8 - Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, e già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 9 - Rapporti tra Comune e contribuente

Nell'esercizio dell'attività tributaria i rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Il Comune assume idonee iniziative volte a consentire la conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia di tributi locali, al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge.

Gli atti dell'Amministrazione vanno motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/00 relativi ai casi di accertamento d'ufficio, di stati, fatti, qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenuti in atti dal Comune ancorché successivamente modificate dall'Ente stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione.

Le sanzioni non sono, comunque, irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 10 - Diritto d'interpello

Il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di "interpello" concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La richiesta di parere deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre i dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione della fattispecie prospettata.

La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro i centoventi giorni previsti, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati alla richiesta, gli uffici possono chiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine dei centoventi giorni inizia a decorrere dal ricevimento, da parte del Comune, della documentazione integrativa.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra di loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta dal silenzio del Comune nei centoventi giorni dalla richiesta, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto la risposta dell'Amministrazione entro i centoventi giorni previsti.

Articolo 11- Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore. Il contribuente ha facoltà di richiedere la notifica nei termini previsti nel primo comma.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. La costituzione in giudizio avanti le giurisdizioni tributarie spetta agli organi previsti nella struttura organizzativa dell'Ente statutariamente prevista. Alla difesa e cura delle ragioni dell'Ente può essere associato il Responsabile del Settore Tributi.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal Responsabile del Settore Tributi, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. ? compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno

Articolo 13 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 14 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Il calcolo degli interessi è fatto con maturazione giorno per giorno.
5. La stessa misura degli interessi si applica in caso di rimborso di somme versate e non dovute
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso. La richiesta di rimborso deve essere motivata e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso di richiesta con documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria per l'istruttoria dell'istanza stessa ed in tal caso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n.269 del 27/12/2006 decorre dalla

presentazione della documentazione.

Articolo 15 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con provvedimento sindacale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nel provvedimento medesimo.
2. Il funzionario responsabile di ciascun tributo, su richiesta motivata dell'interessato che si trova in momentanee difficoltà economiche, in relazione ad entrate tributarie arretrate, può disporre il pagamento dilazionato delle stesse in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 30 rate con applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art.14, c. 4.
3. La dilazione può essere disposta anche per le entrate tributarie iscritte a ruolo ed in tal caso si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche. Per le somme di ammontare superiore ad \. 2.500,00 la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
4. Spetta al funzionario responsabile del tributo ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.
5. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi nel rispetto delle disposizioni di legge.
6. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è prorogato, da disposizione normativa, in data successiva al 31 dicembre dell'anno di competenza, il versamento delle imposte e tasse dovute al Comune, il cui termine di pagamento annuale scade nel mese di gennaio, può essere validamente effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Per i versamenti spontanei dei tributi comunali l'importo minimo complessivo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto viene così determinato:

- €. 2,00 per l'imposta comunale sugli immobili;
- €. 2,00 per la tassa occupazione di suolo pubblico;
- €. 1,00 per la tassa rifiuti (TARSUG) ambientali;
- €. 2,00 per imposta di pubblicità e diritti di affissione.

Tali limiti non costituiscono franchigia.

Nella stessa misura viene determinato il limite fino al quale non sono dovuti rimborsi.

—
1.

●Articolo 17- Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.
2. abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.